



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

COPIA DI
ATTO DI CONSIGLIO

Numero 32 Del 29-06-2021

Oggetto: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) 2021: MODIFICHE/INTEGRAZIONI

L'anno duemilaventuno il giorno ventinove del mese di giugno alle ore 19:30, presso il Teatro Comunale si e' riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto risultano presenti ed assenti, in seduta Pubblica con divieto di accesso al pubblico, i seguenti Consiglieri:

CONSOLI TIZIANO	P	PIERALISI ROMINA	P
AMADIO ALESSANDRO	P	BINI IRENE	A
LUCONI ITALO	P	BADIALI SILVIA	P
SPUGNI GIORDANO	P	GUERRO LEONARDO	P
CAPECCI DANIELE	A	RUGGERI GIANPIERO	P
SANTARELLI MARCO	A	BRUSCHI GAIA	A
BOCCI MONICA	P		

presenti n. 9 e assenti n. 4

PASTORI MARIO	in qualità di Assessore Esterno	P
TESTADIFERRO BEATRICE	in qualità di Assessore Esterno	P
MONTESI CRISTIANO	in qualità di Assessore Esterno	P
TOBALDI TIZIANA	in qualità di Assessore Esterno	P
Il Consigliere Straniero Aggiunto	MATOS INGA YICELA	A

Assiste il Dott. Boldrini Ugo , Segretario.

Assume la Presidenza il SINDACO, CONSOLI TIZIANO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

BOCCI MONICA

PIERALISI ROMINA

BADIALI SILVIA

UFFICIO PROPONENTE
TRIBUTI

ESECUTIVITA'
24-07-2021

Entrano le Assessore Esterne Testadiferro e Tobaldi.

Il sindaco Consoli introduce l'argomento ed illustra i punti salienti del regolamento.

Di seguito dice che rispetto al precedente regolamento ci sono degli adeguamenti con il codice dell'Ambiente, per la determinazione della gestione TARI, in base anche alle ultime delibere ARERA. Riferisce che c'è anche una migliore elencazione delle esclusioni per i locali inadatti alla produzione di rifiuti. C'è inoltre una migliore classificazione dei soggetti che vengono esclusi per la produzione dei rifiuti non conferibili a pubblico servizio, con le percentuali e quote di abbattimento. In più viene prevista la possibilità di utilizzo del modello di dichiarazione ambientale qualora i soggetti intendano smaltire i prodotti con procedure proprie, al di fuori del servizio pubblico. Vengono poi indicati i termini per il pagamento del tributo, per cui sarà previsto il 30 settembre ed il 31 dicembre. Seguono ulteriori spiegazioni.

Di seguito interviene l'assessore Montesi per sottolineare che il regolamento è stato elaborato dal Cis; esso è un regolamento intercomunale ed è stato fatto sulla base del d.lgs. n. 116/2020 che ha integrato il d.lgs. 152/2006. Gli articoli più interessanti sono art. 9, art. 9 bis e art. 10. Viene prevista la procedura che prevede il recupero parziale dei rifiuti prodotti. Tutti gli abbattimenti riguardano la quota variabile, quindi per la quota fissa è sempre previsto il pagamento. Seguono ulteriori spiegazioni relative al regolamento.

Terminati gli interventi il sindaco Consoli propone di procedere a votazione;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) che disciplina l'Imposta Comunale Unica (IUC) limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Comunale Unica (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);

Richiamati quindi, per quanto di interesse, i commi da 641 a 703 del summenzionato art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e successive modifiche e integrazioni;

Tenuto conto del disposto di cui all'art. 13, comma 15 – ter del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15 bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019: *“(...) I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*.

Visto il vigente Regolamento per l'applicazione/disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 36 in data 31/07/2020;

Richiamato il D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, come modificato e integrato dal D.lgs 3 settembre 2020, n. 116 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che

modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;

Considerati altresì:

- l'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 che reca disposizioni in materia di potestà regolamentare dei comuni per la disciplina delle proprie entrate anche tributarie;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 in base al quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visti inoltre:

- l'art. 30, comma 5, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 a mente del quale “... Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati ...”;
- l'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, così come modificato dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “...A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.”;
- l'art. 13, comma 15-ter del decreto legge Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, introdotto dall'art. 15-bis del Decreto Legge n. 34/2019 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/2019 ai sensi del quale: “... A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno (...).”.

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la Circolare del MEF 2/DF del 22 novembre 2019;

Visto il D.lgs n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Tanto premesso e considerato, visto l'allegato regolamento che costituisce parte integrante e sostanziale della presente;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, è corredata del parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, del Responsabile dell'Area Finanziaria

- Dott. CRISTIANO BOMPRESZI.

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione, comportando riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, è corredata, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, del parere favorevole di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria del Responsabile dell'Area Finanziaria

- Dott. CRISTIANO BOMPRESZI.

Con votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

voti favorevoli: n. 9,

contrari n. 0,

astenuti n. 0,

Espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

1. Per le motivazioni di cui in premessa, di modificare/integrare il vigente *“Regolamento TARI (tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)”* approvato con delibera di C.C. n. 36 in data 31/07/2020 come segue:

La riforma del codice ambientale che investe la gestione TARI prevede l'abrogazione della possibilità per il Comune di procedere con l'assimilazione dei rifiuti speciali a quelli urbani. L'eliminazione di tale facoltà deriva dalla soppressione del comma 2, lett. g) dell'art. 198 del D.Lgs. n. 152/2006. Il d.lgs. 116/2020, prevede infatti una nuova classificazione dei rifiuti, che ora sono urbani, speciali, pericolosi, non pericolosi. Non esistono più i rifiuti assimilati agli urbani e ogni riferimento a tale tipologia presente nei regolamenti deve essere soppressa.

In ragione del nuovo dettato normativo, i rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, elencate negli allegati di cui alla parte IV del T.U.A., sono considerati ex lege come urbani, senza necessità di provvedimento espresso adottato dal Comune.

In ragione di quanto sopra nel testo del Regolamento TARI precedentemente approvato saranno abrogati tutti i riferimenti ai “rifiuti assimilati”.

Oltre alla modifica di cui sopra che investe tutto il testo del Regolamento Tari, sono stati modificati i seguenti articoli:

PRIMA	DOPO
Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la “Tari”, diretta alla	Art. 1. Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la “Tari”, diretta alla

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi da 641 a 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147/13 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, dell'art. 1 della citata Legge n. 147/13 e s.m.i.

3. La Tariffa del Tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi da 641 a 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147/13 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, dell'art. 1 della citata Legge n. 147/13 e s.m.i.

3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

4. La Tariffa del Tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

c) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, legnaie e simili;

e) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze ove sia provato che gli eventuali rifiuti prodotti in tali locali non vengono conferiti al servizio pubblico, in quanto smaltiti e/o recuperati nell'ambito dell'attività dell'azienda agricola; sono, invece, assoggettate a Tariffa le superfici delle abitazioni, nonché i locali e le aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché ubicati sul fondo agricolo, e le attività agrituristiche;

f) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

g) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 , c.3 del D.L. 6 dicembre 2011;

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

a) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

b) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

c) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

d) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, legnaie e simili;

e) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

f) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 , c.3 del D.L. 6 dicembre 2011;

g) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

h) ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli

<p>h) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;</p> <p>i) ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;</p> <p>l) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>m) balconi e terrazzi scoperti.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p>	<p>dall'area di servizio e dal lavaggio;</p> <p>m) balconi e terrazzi scoperti.</p> <p>2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.</p>
--	---

<p>Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>2. Non sono, pertanto, soggette a tassa:</p> <p>a) le aree di produzioni di rifiuti speciali non assimilabili e i magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio di dette attività produttive ai quali si estende il divieto di assimilazione;</p> <p>b) le superfici delle strutture sanitarie adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del responsabile della struttura, ospitano pazienti affetti da malattie infettive;</p> <p>c) le superfici, diverse da quelle sopra indicate, dove si formano altri rifiuti speciali così definiti da norme di legge.</p> <p>Nel caso in cui per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività non sia</p>	<p>Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio</p> <p>1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.</p> <p>A titolo esemplificativo rientrano in tali specie:</p> <p>a) le superfici delle attività industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;</p> <p>b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;</p> <p>c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti (generi alimentari, fiori, piante);</p> <p>d) le superfici delle strutture sanitarie adibite, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i</p>
--	--

possibile definire oggettivamente la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, tossici e nocivi, la superficie tassabile è quella interamente utilizzata per lo svolgimento delle attività, ridotta delle seguenti percentuali in relazione alla categoria di appartenenza:

1	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto .	50%
2	Officine di carpenterie metalliche.	50%
3	Tipografie Artigiane	20%
4	Autocarrozzerie	50%
5	Falegnamerie	50%
6	Confezioni, abbigliamento in genere	30%
7	Laboratori odontotecnici, veterinari e medici di medicina generale	30%
8	Laboratori di pelletteria	20%
9	Gommisti	50%
10	Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	50%

Per le categorie non espressamente individuate nella tabella di cui sopra si applica la riduzione per categorie che presentano le maggiori analogie.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).

reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;

Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.

e) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate

1	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto .	50%
2	Officine di carpenterie metalliche.	50%
3	Tipografie Artigiane	20%
4	Autocarrozzerie	50%
5	Falegnamerie	50%
6	Confezioni, abbigliamento in genere	30%
7	Laboratori odontotecnici, veterinari e medici di medicina generale	30%
8	Laboratori di pelletteria	20%

	9	Gommisti	50%
	10	Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	50%
	<p>Per le categorie non espressamente individuate nella tabella di cui sopra si applica la riduzione per categorie che presentano le maggiori analogie.</p> <p>3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali relativamente ai reparti di lavorazione.</p>		

	<p>Art. 9 – bis. Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (dal 01/01/2022)</p> <p>1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.</p> <p>2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.</p>
--	---

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

- a) Il modulo di comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.
- b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;

4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare al comune a mezzo pec, la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte . Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune

	<p>provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.</p> <p>8. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La riammissione della stessa è una facoltà, e non un obbligo, del gestore pubblico.</p> <p>9. La richiesta di cui al comma 8 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.</p> <p>10. Per le utenze non domestiche, ivi comprese quelle che svolgono attività agricola produttive di rifiuti urbani, che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua a trovare applicazione la disciplina agevolativa vigente.</p>
--	--

<p>Art. 10. Riduzione della quota variabile della tariffa per i rifiuti speciali assimilabili agli urbani</p> <p>1. Per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani per i quali sia dimostrato l'avvio al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, è istituita, in proporzione, una riduzione della quota variabile della Tariffa.</p> <p>2. La riduzione di cui al precedente comma è quantificata con riferimento al coefficiente Kd stabilito dal comune per ciascuna categoria, individuando il rapporto tra rifiuto potenziale ottenuto moltiplicando il Kd per la superficie tassabile ed il rifiuto avviato al riciclo determinato in relazione alla documentazione fornita dal produttore.</p> <p>La parte variabile della tariffa è ridotta delle seguenti percentuali in relazione al risultato del rapporto di cui sopra:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">superficie tassabile in mq*kd/quantità in kg di rifiuto avviato al riciclo</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Riduzione % tariffa variabile</td> </tr> </table>	superficie tassabile in mq*kd/quantità in kg di rifiuto avviato al riciclo	Riduzione % tariffa variabile	<p>Art. 10 . Riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche</p> <p>1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.</p> <p>2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per “recupero” si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.</p>
superficie tassabile in mq*kd/quantità in kg di rifiuto avviato al riciclo	Riduzione % tariffa variabile		

>= 1,00	50%
Compreso tra 0,99 e 0,50	35%
< 0,49	15%

3. La riduzione di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è applicata con riferimento ai dati di avvio al riciclo dei rifiuti relativi all'anno precedente, salvo conguaglio da effettuarsi con riferimento allo stesso anno in caso di cessazione dell'attività o di cessazione dell'avvio al riciclo dei rifiuti da parte dell'azienda.

4. Per usufruire della riduzione il produttore dei rifiuti deve presentare modello di autocertificazione contenente la tipologia di rifiuti prodotti, il relativo codice Cer e la quantità prodotta. Il modello deve essere presentato entro il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione Tari (30 giugno dell'anno successivo) e ad esso devono essere allegati i documenti che attestano il trattamento dei rifiuti in conformità con la normativa vigente, quando necessari.

5. La riduzione proporzionale è prevista solamente per la parte variabile della tariffa, mentre niente è disposto per la parte fissa, la quale deve essere versata integralmente.

4. Il presente articolo non si applica ai rifiuti non assimilabili per quantità e/o per qualità, per i quali si rinvia a quanto disposto dall'articolo 9.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

5. La riduzione di cui al comma 1 è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.

6. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula: $[Q/(Kd \times S)] \times 100$

a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,

b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;

c) S è la superficie soggetta a TARI.

7. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

8. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al comune, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati riciclo conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata

	<p>dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività riciclo copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.</p> <p>9. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapienza.</p>
--	--

<p>Art. 30. Termine per il pagamento del tributo</p> <p>1. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate aventi scadenza al: 30 settembre 31 dicembre</p> <p>Per il solo anno 2020, le rate avranno le seguenti scadenze: 31 ottobre 31 gennaio</p> <p>Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.</p> <p>2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.</p> <p>3. Il Comune provvede, di norma venti giorni prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.</p> <p>4. A seguito dell'invio degli avvisi bonari di</p>	<p>Art. 30. Termine per il pagamento del tributo</p> <p>1. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate aventi scadenza al: 30 settembre 31 dicembre</p> <p>Per il solo anno 2020, le rate avranno le seguenti scadenze: 31 ottobre 31 gennaio</p> <p>Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.</p> <p>2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.</p> <p>3. Il Comune provvede, di norma venti giorni prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.</p>
--	--

<p>pagamento, il Comune procederà, previa verifica dei versamenti effettuati, all'emissione di un sollecito di pagamento per gli importi rimasti insoluti, da inviarsi mediante raccomandata AR. Detto sollecito dovrà indicare il termine di 30 giorni dalla data di notifica per effettuare il pagamento, nonché l'avvertimento dell'applicazione della sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs 471/1997 nel caso in cui non si proceda al versamento entro tale termine.</p>	
--	--

2. Di dare atto che il nuovo testo del “*Regolamento TARI (tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)*” è quello riportato quale **ALLEGATO A**) alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, e che lo stesso, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, produce effetti dal 1° gennaio 2021;
3. Di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del novellato “*Regolamento TARI (tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)*” contestualmente alla pubblicazione della presente, stante l'urgenza di rendere note le modifiche;
4. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione e l'allegato regolamento (**ALLEGATO A**) al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi e per gli effetti del coordinato disposto di cui al vigente art. 13, comma 15 e comma 15 ter del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Con separata votazione palese, resa nei modi di legge, avente il seguente risultato:

voti favorevoli n. 9,
contrari n. 0,
astenuiti n. 0,

Espressi in forma palese da n. 9 Consiglieri presenti e votanti.

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, stante l'urgenza di provvedere in merito.



**COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
PROVINCIA DI ANCONA**

Regolamento TARI

(Tributo diretto alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti)

(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 36 del 31/07/2020)

(Modificato ed Integrato con delibera di C.C. 32 del 29/06/2021)

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento
- Art. 2 - Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3 - Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 4 - Soggetto attivo
- Art. 5 - Presupposto per l'applicazione del Tributo
- Art. 6 - Soggetti passivi
- Art. 7 - Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 8 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art. 9 - Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
- Art. 9 – bis. Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (dal 01/01/2022)
- Art. 10 - Riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche
- Art. 11 - Superficie degli immobili
- Art. 12 - Costo di gestione
- Art. 13 - Determinazione della Tariffa
- Art. 14 - Articolazione della Tariffa
- Art. 15 - Periodi di applicazione del Tributo
- Art. 16 - Tariffa per le utenze domestiche
- Art. 17 - Occupanti le utenze domestiche
- Art. 18 - Tariffa per le utenze non domestiche
- Art. 19 - Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 20 - Scuole statali
- Art. 21 - Tributo giornaliero
- Art. 22 - Tributo provinciale
- Art. 23 - Riduzioni per le utenze domestiche
- Art. 24 - Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
- Art. 25 - Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 26 - Ulteriori riduzioni ed esenzioni
- Art. 27 - Cumulo di riduzioni e agevolazioni
- Art. 28 - Obbligo di dichiarazione
- Art. 29 - Contenuto e presentazione della dichiarazione
- Art. 30 - Termine per il pagamento del tributo
- Art. 31 - Versamento del tributo
- Art. 32 - Dilazioni di pagamento e rateazione
- Art. 33 - Rimborsi
- Art. 34 - Funzionario responsabile del tributo
- Art. 35 - Accertamenti
- Art. 36 - Sanzioni
- Art. 37 - Calcolo degli interessi
- Art. 38 - Contenzioso
- Art. 39 - Abrogazioni
- Art. 40 - Clausola di adeguamento
- Art. 41- Entrata in vigore
- Art. 42 -Trattamento dei dati personali

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52, del Dlgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina la "Tari", diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, prevista dall'art. 1, commi da 641 a 668 e commi dal 682 al 705, della Legge n. 147/13 e s.m.i., in particolare stabilendo condizioni, modalità e obblighi strumentali per la sua applicazione.

2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui all'art. 1, commi 667 e 668, dell'art. 1 della citata Legge n. 147/13 e s.m.i.

3. Il presente regolamento è, altresì, conforme alle disposizioni del codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. – T.U.A.), in ordine all'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali, nonché di tutte le altre categorie di rifiuti, rilevanti ai fini della gestione della TARI. Le previsioni in materia di TARI sono, pertanto, coordinate con quelle in ambito ambientale.

4. La Tariffa del Tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle disposizioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e s.m.i..

5. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.

2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, dal contratto di servizio con il gestore nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.

3. Si rinvia quanto alla nozione e alla classificazione dei rifiuti alle norme del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, come modificato dal D. Lgs. 116/2020 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'art. 185, del Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152:

a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/Ce in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;

b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno;

c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;

d) i rifiuti radioattivi;

e) i materiali esplosivi in disuso;

f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lett. b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana;

g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/Ce, della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:

a) le acque di scarico;

- b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al Dlgs. 30 maggio 2008, n. 117.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il Tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del Tributo

1. Presupposto per l'applicazione del Tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, comprese le soffitte e sottotetti, servite da vano scala o scala retrattile, nella misura del 50% della sua superficie totale, comprensiva delle parti inservibili per l'altezza.

L'occupazione o la conduzione di un locale si realizza con l'attivazione di almeno due dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica e con la presenza di mobilio e finché queste condizioni permangono e comunque, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

I locali e le aree a diversa destinazione si considerano predisposti all'uso se dotati di arredamenti, di impianti, attrezzature e, comunque, quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi.

2. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

3. Si intendono per (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

a) *locali*:

- le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse o chiudibili su tutti i lati, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- i locali costituenti pertinenza o dipendenza di altri, anche se da questi separati;
- il vano scala interno alla singola abitazione;
- i posti macchina coperti ad uso esclusivo.

b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) *utenze domestiche*, le superfici adibite di civile abitazione;

d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

4. Sono escluse dal tributo:

a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili ad eccezione delle aree scoperte operative;

b) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 Cc. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art. 6. Soggetti passivi

1. Il Tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in Comune le superfici stesse.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 cc. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tassa dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

h) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

i) i locali destinati esclusivamente al culto, limitatamente alla parte ove si svolgono le funzioni religiose;

j) le unità immobiliari in possesso di un titolo che consenta attività di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, dalla data di inizio lavori alla data di fine lavori e quelle dichiarate inagibili o inabitabili purché in esse non sia stabilita alcuna residenza anagrafica;

k) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos, legnaie e simili;

l) le aree scoperte adibite a verde e i cortili esterni di abitazioni e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

m) per le aree scoperte delle utenze non domestiche sono escluse dal computo le aree di accesso, manovra e movimentazione dei mezzi, in quanto aree non suscettibili di produrre rifiuti urbani, ai sensi dell'art.14 , c.3 del D.L. 6 dicembre 2011;

n) sale espositive di musei, pinacoteche e simili;

h) ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,50;

i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio;

m) balconi e terrazzi scoperti.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dalla tassa i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione o civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

2. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali e pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 3, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

A titolo esemplificativo rientrano in tali specie:

- a) le superfici delle attività industriali in cui sono insediati macchinari automatizzati;
 - b) le superfici adibite all'allevamento degli animali ed all'attività agricola di cui all'art. 2135 del C.C.;
 - c) locali ed aree destinate alla coltivazione, comprese le serre a terra ad eccezione delle aree e dei locali adibiti alla vendita, deposito, lavorazione e all'esposizione dei prodotti (generi alimentari, fiori, piante);
 - d) le superfici delle strutture sanitarie adibite, anche veterinarie, pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del Direttore Sanitario, a sale operatorie; stanze di medicazione e ambulatori medici; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili; i reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive;
- Rimangono assoggettate alla tassa: gli uffici; i magazzini e i locali ad uso di deposito; le cucine e i locali di ristorazione; le camere di degenza e di ricovero; le eventuali abitazioni; le sale di aspetto; i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione del tributo.
- e) la porzione di superficie dei magazzini funzionalmente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche e vi sia produzione di rifiuto urbano.

2. Nelle ipotesi in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani e di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, e pertanto non sia possibile delimitare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento di seguito indicate

1	Officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto .	50%
2	Officine di carpenterie metalliche.	50%
3	Tipografie Artigiane	20%
4	Autocarrozzerie	50%
5	Falegnamerie	50%
6	Confezioni, abbigliamento in genere	30%
7	Laboratori odontotecnici, veterinari e medici di medicina generale	30%
8	Laboratori di pelletteria	20%
9	Gommisti	50%
10	Locali per attività di impianti elettrici, idraulici, termoidraulici, frigoristi, condizionamento, muratori, imbianchini	50%

Per le categorie non espressamente individuate nella tabella di cui sopra si applica la riduzione per categorie che presentano le maggiori analogie.

3. Per fruire dell'esclusione prevista dai commi precedenti, gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), e, nei casi in cui sia possibile definirla oggettivamente, la parte di superficie ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità della normativa vigente mediante presentazione al Comune della copia del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD). Il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione anche negli anni successivi, qualora richiesto dal Comune. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali relativamente ai reparti di lavorazione.

Art. 9 – bis. Conferimento rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico (dal 01/01/2022)

1. Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani a norma dell'art. 183, comma 1, lett. b - ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, possono conferire gli stessi al di fuori del servizio pubblico, dimostrando di averli avviati tutti al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze che si avvalgono della facoltà di cui al comma 1 sono escluse dalla corresponsione della sola quota variabile.

3. Ai fini del beneficio di cui al comma 2, le utenze non domestiche interessate devono presentare a mezzo pec al comune:

a) Il modulo di comunicazione sottoscritto dal legale rappresentante con quale manifestano la volontà di avvalersi della facoltà di cui al comma 1.

b) Copia dei contratti sottoscritti con i soggetti di cui al comma 1;

4. La comunicazione di cui al comma 3 lett. a), con la quale le utenze manifestano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato produce effetto per il quinquennio decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata presentata. A tal fine, con riferimento al quinquennio 2022 -2026, deve essere presentata entro e non oltre il 31 maggio 2021. Per le annualità successive la stessa deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente.

5. Entro il 30 giugno di ciascun anno l'utenza non domestica deve presentare al comune a mezzo pec, la documentazione attestante i quantitativi dei rifiuti avviati al recupero nell'anno precedente, rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. In difetto si procederà al recupero della TARI non versata.

6. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

7. La parte variabile viene esclusa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.

8. L'opzione disciplinata dal comma 1 del presente articolo è vincolante per l'utenza non domestica per un periodo non inferiore a cinque anni. E' fatta salva la facoltà di presentare al gestore la richiesta di rientro anticipato al servizio pubblico. La riammissione delle stessa è una facoltà, e non un obbligo, del gestore pubblico.

9. La richiesta di cui al comma 8 produce effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo, e deve, inderogabilmente, essere presentata entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello del rientro, ai fini della verifica di fattibilità in termini tecnico – organizzativi.

10. Per le utenze non domestiche, ivi comprese quelle che svolgono attività agricola produttive di rifiuti urbani, che non intendono avvalersi della facoltà prevista dal presente articolo continua a trovare applicazione la disciplina agevolativa vigente.

Art. 10. Riduzione per l'avvio al riciclo di rifiuti urbani da parte delle utenze non domestiche

1. Alle utenze non domestiche, che dimostrino di avere avviato al riciclo i rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lett. b – ter) del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 è riconosciuta una riduzione percentuale della quota variabile del tributo.

2. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero" si intende qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. Ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. t-bis), del D.Lgs. n. 152/2006 (codice ambientale), per "recupero di materia" si intende qualsiasi operazione di recupero diversa dal recupero di energia e dal ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o altri mezzi per produrre energia. Esso comprende, tra l'altro la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e il riempimento.

4. Le operazioni di recupero sono elencate, in maniera non esaustiva, all'allegato C, della parte IV del richiamato decreto ambientale (D.Lgs. n. 152/2006).

5. La riduzione di cui al comma 1 è proporzionale alla quantità di rifiuti che il produttore dimostri di avere avviato al riciclo a norma di legge.

6. La percentuale di riduzione è determinata sulla scorta della seguente formula: $[Q/(Kd \times S)] \times 100$

a) Q è la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 che l'utenza dimostri di avere avviato al riciclo nell'anno di riferimento, direttamente o tramite soggetti autorizzati,

b) Kd è il coefficiente di produttività specifica per metro quadrato approvato per la relativa categoria;

c) S è la superficie soggetta a TARI.

7. Tenuto conto che l'utente non domestico si avvale comunque del gestore pubblico per il conferimento dei rifiuti urbani prodotti, al fine di concorrere ai costi variabili del servizio, la riduzione di cui al presente articolo non può superare il 60% della quota variabile.

8. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, sulla base di apposita istanza da presentarsi al comune, entro il termine perentorio del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, allegando, a pena di inammissibilità, la documentazione idonea a dimostrare la quantità di rifiuti urbani di cui al comma 1 avviati riciclo conformità alle normative vigenti (es: attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività riciclo copia di tutti i formulari di trasporto di cui all'art. 193 del D.lgs n. 152/2006 debitamente controfirmati dal destinatario). L'omessa presentazione della documentazione entro il termine ultimo comporta la perdita del diritto alla riduzione.

9. La riduzione prevista nel presente articolo sarà riconosciuta a consuntivo mediante conguaglio compensativo con il tributo dovuto per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacità.

Art. 11. Superficie degli immobili

1. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al Tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani, comprese le soffitte e sottotetti, servite da vano scala o scala retrattile, nella misura del 50% della sua superficie totale, comprensiva delle parti inservibili per l'altezza.

2. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria

iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80% della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal Dpr. 23 marzo 1998, n. 138. Il Comune comunicherà ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'art. 6 della Legge 27 luglio 2000, n. 212.

3. Relativamente all'attività di accertamento il Comune, fino al completo allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune di cui all'art. 9-bis, del Dl. 6 dicembre 2011 n. 201, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano considera come superficie assoggettabili alla Tari quelle calpestabili.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile alla tassa è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, comprese le soffitte e sottotetti, servite da vano scala o scala retrattile, nella misura del 50% della sua superficie totale, comprensiva delle parti inservibili per l'altezza.

5. La superficie complessiva è arrotondata al mq. superiore se la parte decimale è maggiore di m. 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina.

Art. 12. Costo di gestione

1. La componente Tari deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del Dlgs. n. 36/2003 e s.m.i., ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi annuali devono risultare dal piano finanziario redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso, secondo i criteri e le modalità indicate dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

3. Il Piano Finanziario è approvato dal Comune ovvero dall'autorità competente.

4. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

5. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del Tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del Tributo provinciale:

a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;

b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 13. Determinazione della Tariffa

1. La componente Tari è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Dpr. 27 aprile 1999, n. 158 nonché dalle indicazioni di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e devono assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, salvo quanto disposto dal successivo comma 660.

3. La determinazione delle tariffe avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, risultanti dal PEF, predisposto e validato dall'autorità competente, in conformità al metodo tariffario rifiuti (MTR) di cui alla deliberazione n. 443/2019 di ARERA e approvato dal Consiglio Comunale.

La tariffa è determinata con specifica deliberazione del Consiglio comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 14. Articolazione della Tariffa

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.
2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.
3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la Tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali.

Art. 15. Periodi di applicazione del tributo

1. La componente Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 16. Tariffa per le utenze domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie paramtrate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi.
2. La quota variabile della Tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.2, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

Art. 17. Occupanti le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico ma dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare (ad es. le colf che dimorano presso la famiglia).
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della Tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

3. Per le utenze domestiche non residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche residenti, considerando un numero fisso di occupanti pari a due nella generalità dei casi. Anche nel caso in cui l'utenza domestica non residente sia costituita da un'abitazione tenuta a disposizione da un soggetto residente nel Comune, il numero degli occupanti viene presunto in due unità.
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative. In difetto di tale condizione i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
5. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (Rsa) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
6. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la Tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
7. Il numero degli occupanti per le nuove utenze domestiche è quello risultante alla data di apertura. Le modifiche del numero degli occupanti intervenute in corso d'anno avranno efficacia dalla data in cui si verificano.

Art. 18. Tariffa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le Tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La quota variabile della Tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.4, all.1, del Dpr. 27 aprile 1999, n. 158.
3. I coefficienti rilevanti nel calcolo della Tariffa sono determinati per ogni classe di attività contestualmente all'adozione della delibera tariffaria.

Art. 19. Classificazione delle utenze non domestiche

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste nell'allegato I del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999 viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche Ateco adottata dall'Istat o a quanto risulti dall'iscrizione alla C.C.I.A.A. relativi all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. In caso di divergenza si fa riferimento all'attività effettivamente svolta previo sopralluogo.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. La Tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.
5. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la Tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 20. Scuole statali

1. La componente Tari dovuta per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'art. 33-bis, del Dl. 31 dicembre 2007, n. 248 (convertito dalla Legge 28 febbraio 2008, n. 31).
2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente Tari.

Art. 21. Tributo giornaliero

1. La Tari si applica in base a Tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la Tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 30%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del Tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'art. 11, del Dlgs. 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Tributo annuale.

Art. 22. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della Tari, compresi i soggetti tenuti a versare il Tributo giornaliero, è applicato il Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19, del Dlgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il Tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al Tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del Tributo comunale.

Art. 23. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La Tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) abitazioni occupate da soggetti che risiedono o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. Per coloro che hanno sottoscritto una convenzione con il Comune o con ATA rifiuti per l'auto recupero domestico della frazione umida dei rifiuti domestici, mediante la pratica dell'auto compostaggio, è prevista una riduzione del 10%.

L'adesione all'autocompostaggio è su base volontaria per gli utenti che abitano in zone in cui sia attivo il servizio di raccolta domiciliare o stradale dei rifiuti organici. Gli utenti che intendano aderirvi, devono presentare istanza al Comune e/o all'ATA Rifiuti utilizzando il relativo modello allegato al "Regolamento Comunale per l'autocompostaggio" (Allegati A e B) e disponibile sul sito istituzionale del Comune e dell'ATA Rifiuti. Il Regolamento Comunale per l'autocompostaggio" disciplina la pratica dell'autocompostaggio quale prassi di corretta gestione degli scarti organici finalizzata a ridurre il quantitativo di rifiuti da indirizzare al pubblico servizio, incentivandone il recupero in sito ed esplicita le norme tecniche di utilizzo.

Il Comune di concerto con ATA si riserva di operare controlli al fine di accertare l'effettivo e corretto utilizzo delle attrezzature assegnate e, sulla base di essi, di confermare l'applicazione della riduzione sopra descritta. (Aggiornato a seguito approvazione "Regolamento comunale autocompostaggio" fornito da ATA)

4. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 24. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 50% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.

2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

3. Si applicano il secondo e il quarto comma dell'art. 23.

Art. 25. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

1. Il Tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 40% per le utenze poste a una distanza compresa tra m. 500 e m. 1000 dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica e al 20% per le utenze poste ad una distanza superiore.

2. Il Tributo è dovuto nella misura del 20% della Tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Art. 26. Ulteriori riduzioni ed esenzioni.

1. La Tariffa si applica in misura ridotta nella parte fissa e nella parte variabile alle utenze che si trovano nelle seguenti condizioni:

- Famiglie residenti nel Comune, in modo specifico le due categorie di soggetti:

A - SOGGETTI IN SITUAZIONE DI HANDICAP:

handicap riconosciuto dalla Legge n.104/92, accertato ai sensi dell'art.4 della stessa legge:

1) soggetto in situazione di handicap, in condizioni di gravità, con carattere di permanenza.

Abbattimento della tariffa del 30%.

l'agevolazione, nella fattispecie, è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica;

2) soggetto in situazione di handicap, con carattere di permanenza.

Abbattimento della tariffa del 15%.

l'agevolazione, nella fattispecie, è indipendente dal reddito complessivo della famiglia anagrafica;

3) soggetto in situazione di handicap, con carattere di permanenza e con certificazione ISEE fino a € 7.500,00.

Abbattimento della tariffa del 50%.

Il soggetto in situazione di handicap deve essere presente all'interno della famiglia anagrafica;

B - SOGGETTI ULTRASESSANTACINQUENNI:

1) unico componente della famiglia anagrafica con reddito complessivo lordo non superiore a € 6.197,48;

Abbattimento della tariffa del 50%.

2) famiglia anagrafica composta da due soggetti ultrasessantacinquenni con reddito complessivo lordo non superiore a € 10.329,14;

Abbattimento della tariffa del 30%.

2 - Gli utenti interessati dovranno richiedere la riduzione inoltrando idonea documentazione che sarà valutata dall'Ufficio competente del Comune.

3 - La dichiarazione ISEE riferita all'anno precedente all'emissione del ruolo deve essere presentata ogni anno entro il 30 giugno.

4 - L'Ufficio entrate si riserva la facoltà di organizzare controlli a campione.

5 - Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del Tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

6 - Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.

7 - Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.

Art. 27. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate, nel limite massimo complessivo dell'80%;

Art. 28. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza ad esclusione della variazione del numero dei componenti;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

2. La dichiarazione deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge ovvero dal presidente/rappresentante;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 29. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione iniziale deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. In caso di cessazione, nel corso dell'anno, di tutte le occupazioni o detenzioni o possesso dei locali ed aree sul territorio comunale, deve essere presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo dal giorno successivo alla sua presentazione.

4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:

- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
- b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
- c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso;
- d) i dati catastali dei locali e delle aree ed i relativi proprietari;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

6. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.

7. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 30. Termine per il pagamento del tributo

1. Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 2 rate aventi scadenza al:
30 settembre
31 dicembre

Per il solo anno 2020, le rate avranno le seguenti scadenze:

31 ottobre
31 gennaio

Fino all'approvazione delle tariffe dell'anno di riferimento è facoltà dell'amministrazione provvedere alla liquidazione di acconti sulla base delle tariffe deliberate l'anno precedente, salvo conguaglio nella prima rata utile.

2. La Giunta Comunale può stabilire il differimento ovvero la proroga dei termini di versamento indicati al comma 1 in presenza di circostanze debitamente e analiticamente motivate ove ciò risulti necessario al fine di evitare situazioni di disagio e semplificare gli adempimenti dei contribuenti.

3. Il Comune provvede, di norma venti giorni prima della scadenza di cui al comma 1, ad inviare ai contribuenti un avviso bonario di pagamento contenente la quantificazione della tassa dovuta relativamente agli immobili occupati ed utilizzati nel Comune. In caso di mancato invio o mancata ricezione dell'avviso restano ferme le scadenze di pagamento indicate al comma 1.

Art. 31. Versamento del tributo

1. Il tributo comunale per l'anno di riferimento è versato al Comune mediante modello di pagamento unificato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Le modifiche inerenti alle caratteristiche dell'utenza, che comportino variazioni in corso d'anno del tributo, potranno essere conteggiate nel tributo relativo all'anno successivo anche mediante conguaglio compensativo.

Art. 32. Dilazioni di pagamento e rateazione

1. Il competente ufficio può concedere dilazioni e/o rateazione su istanza debitamente motivata da parte del soggetto passivo.

2. La dilazione/rateazione può essere concessa alle condizioni previste dal vigente regolamento comunale per la gestione delle entrate.

Art. 33. Rimborsi

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/06, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull'istanza di rimborso, il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla data di presentazione.

2. L'istanza di rimborso deve essere corredata da documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi a decorrere dalla data di versamento, nella misura di cui al successivo articolo relativo al calcolo degli interessi.

3. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale nel caso in cui l'Imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.

4. Per i rimborsi relativi ad indebiti versamenti che si caratterizzano dall'assenza del presupposto d'imposta su cui si fonda la pretesa tributaria, gli interessi sulle somme rese decorrono dalla data di presentazione della relativa istanza.

5. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi, calcolati al tasso di interesse legale vigente, a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

6. Non si dà luogo alla restituzione delle somme, riferite all'imposta complessivamente dovuta per l'anno comprensiva di interessi, per importi inferiori a quelli correlativamente stabiliti per l'emissione degli avvisi di accertamento, esclusa l'ipotesi di ripetuto diritto al rimborso per più annualità.

Art. 34. Funzionario responsabile del tributo

1. La Giunta Comunale nomina il funzionario responsabile della TARI. – per la gestione inerente la TARI. Al funzionario sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti relativi a detta attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

Art. 35. Accertamenti

1. L'ufficio competente provvede a svolgere le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo, sia per la sussistenza dei requisiti per beneficiare di riduzioni, agevolazioni ed esenzioni.

2. Al fine delle predette verifiche vengono seguite le disposizioni vigenti in materia, nel rispetto delle norme dettate dalla Legge n. 212/2000 avente ad oggetto "Statuto dei diritti del contribuente".

3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.

Art. 36. Sanzioni

1. In caso di omesso o insufficiente versamento della Tari risultanti dalla dichiarazione, si applica l'art. 13, del Dlgs. n. 471/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione del 100% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50% del tributo non versato, con un minimo di Euro 50.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario inviato dal Funzionario responsabile del tributo, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione di Euro 100.

5. Le sanzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Ai sensi dell'art. 1, comma 161, della Legge n. 296/06, il termine per la notifica degli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. L'avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento. La notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono per il contribuente dalla data in cui l'atto è ricevuto.

7. Ai sensi dell'art. 9, del Dlgs. n. 23/11, si applica, in quanto compatibile, l'istituto dell'accertamento con adesione previsto dal Dlgs. n. 218/97. L'accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal Regolamento comunale, approvato con Delibera C.C. n. 94 del 30/11/1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 37. Calcolo degli interessi

La misura annua degli interessi, ove previsti, ai sensi dell'art. 13 della L. n.133/1999 e dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/06, è stabilita in misura pari al tasso legale vigente al 1° gennaio di ciascun anno d'imposta maggiorato di 0,50 punti percentuali, sia per i provvedimenti di accertamento che di rimborso.

Art. 38. Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Art. 39- Abrogazioni

1. Il presente regolamento sostituisce e quindi abroga il precedente regolamento TARI approvato con deliberazione consiliare n.36 del 31/07/2020.

Art. 40 - Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 41 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2021.

Art. 42. Trattamento dei dati personali

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo disciplinato dal presente regolamento sono trattati nel rispetto del Reg. UE n. 679/2016.



COMUNE DI MAIOLATI SPONTINI
(Provincia di Ancona)

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE
F.to CONSOLI TIZIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32 comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 della Legge n.267/2000 a partire dal 13-07-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

Lì, 13-07-2021

ESECUTIVITÀ

La presente deliberazione e' divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 3, del D.Lvo 267/2000 in data **24-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Boldrini Ugo

E' copia conforme all'originale.

Lì, **13-07-2021**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Boldrini Ugo